CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROVIGO E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO ROVERELLA, SITO IN ROVIGO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - VIA LAURENTI.

PREMESSO

- che il Comune di Rovigo è proprietario di parte dell'immobile denominato "Palazzo Roverella" (di seguito anche "Palazzo"), soggetto a tutela come bene di interesse storico-artistico, sito in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso in Via Laurenti;

- che il Comune di Rovigo ha il preminente interesse alla conservazione, valorizzazione e alla più ampia fruizione del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche come strumento di promozione e crescita culturale; in particolare, il Palazzo rappresenta un elemento primario di attrattività territoriale e quindi di sviluppo turistico ed economico della comunità;

- che, ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 42/2004, "lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione";

- che, ai sensi dell'art. 121 del citato D. Lgs. n. 42/2004, "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli d'intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impegno delle risorse finanziarie messe a disposizione (…)";

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo persegue i propri fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fra gli altri, nell'ambito del settore "Arte e attività e beni culturali";

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2012 ha assunto la gestione del "Palazzo", giusto l'accordo del 26/07/2012, per un periodo di 10 anni.

Tutto ciò premesso e considerata la premessa quale parte integrante del presente atto, tra i Signori:

1. Ing. Marzia Rizzi, Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. - Patrimonio, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta – **di seguito Comune**;

2. Dott. Roberto Saro, Segretario Generale, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che legalmente rappresenta – **di seguito Fondazione**;

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 – Il Comune di Rovigo (di seguito anche "Comune") conferma l'affidamento in concessione d'uso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito anche "Fondazione") , che accetta, la parte di proprietà comunale dell'immobile comunemente denominato "Palazzo Roverella" (di seguito anche "Palazzo"), sito in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso in Via Laurenti, il tutto meglio individuato nelle allegate planimetrie.

ART.2 – L'immobile viene concesso in uso per:

a) ospitare eventi culturali e/o espositivi, promossi e/o organizzati dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art.3, lettere a) e b);

b) accogliere ed esporre nelle Sale del Piano Nobile del Palazzo, indicate sub a) nelle allegate planimetrie, una selezione delle opere d'arte della Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi e quelle del Seminario Vescovile affidate all'Accademia stessa. Le opere non esposte verranno conservate nel magazzino situato nello stesso Piano Nobile.

La Fondazione non potrà variare la destinazione d'uso di cui al precedente punto a) se non previo accordo con il Comune.

ART.3 – La Fondazione si impegna a:

a) promuovere e/o organizzare nel Palazzo eventi espositivi anche di carattere pluriennale, condividendone preventivamente con il Comune la programmazione;
b) assicurare al Comune l'uso del nome e del logo per contrassegnare gli eventi espositivi svolti presso il Palazzo;
c) valorizzare il patrimonio artistico dell'Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile di cui all'art.2, lettera b), attraverso una stretta collaborazione con l'Accademia.

ART.4 – La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e scadenza alla fine del decimo anno. Le parti convengono che alla scadenza del periodo suindicato la convenzione potrà essere rinnovata solo su espresso consenso delle parti stesse, previa rinegoziazione della stessa.

ART.5 – L'immobile dato in concessione è individuato nelle allegate planimetrie e viene concesso nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.

ART.6 - La Fondazione dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria, oltre che delle spese per le utenze, la guardiania, la vigilanza, il personale, e a tutte quelle genericamente riferibili alla gestione artistico/culturale del Palazzo.

La decisioni in ordine alla scelta dei fornitori delle utenze e dei servizi, nonché del personale, competono in via esclusiva alla Fondazione.

ART.7 – Spettano al Comune le spese per la manutenzione straordinaria, salvo diverso accordo fra le parti per specifici interventi.

La Fondazione si riserva di eseguire interventi di straordinaria manutenzione di particolare urgenza, che non consentano il tempestivo prevviso al Comune, anticipando i costi e dandone pronta comunicazione al Comune medesimo.

Eventuali modifiche, addizioni, migliorie dell'immobile in uso dovranno comunque essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune.

ART.8 – Tenuto conto delle ragioni di interesse pubblico per l'uso dell'immobile non viene applicato alcun canone, essendo quest'ultimo totalmente assorbito dalle spese.

ART.9 – La Fondazione è tenuta, senza eccezione o riserva alcuna:

- a conservare, per tutta la durata della concessione, l'immobile e le pertinenze in buono stato di efficienza, pulizia e decoro, provvedendo a propria cura e spese;

- a consentire l'accesso degli incaricati del Comune all'immobile, in qualunque tempo, allo scopo di accertare l'osservanza della presente convenzione, purchè con un congruo preavviso.

ART.10 – La Fondazione dovrà rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone, al fabbricato , alle collezioni e cose durante il periodo di validità della concessione, lasciato sollevato e indenne il Comune da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziaria.

ART.11 – La Fondazione dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni arrecati all'immobile ed ai beni affidati in custodia, producendo copia della stessa a richiesta del Comune.

ART.12 – Il mancato rispetto da parte della Fondazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione comporterà la decadenza della stessa dalla concessione.

ART.13 – Al termine della concessione, la Fondazione dovrà restituire al Comune l'immobile in buono stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso. Rimarranno acquisite al patrimonio comunale tutte le migliorie, addizioni o modifiche apportate nel corso della concessione. Saranno altresì restituite agli enti proprietari le collezioni ospitate.

ART.14 – Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione, sono a totale carico della Fondazione.

ART.15 – Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ART.16 – La presente convenzione potrà essere revocata e modificata in qualsiasi tempo quando, ad insindacabile giudizio del Comune e della Fondazione, ciò sia ritenuto necessario a tutela di interessi pubblici o delle parti, con un preavviso di almeno 12 mesi.

Allegati:

a) Planimetrie.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.